

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 40/16/2012**

### **Svolgimento del processo**

S.A.F. S.P.A. presenta ricorso avverso l'avviso di accertamento n. Omissis con cui viene accertato, per anno d'imposta 2002, il reddito di € 425.206 a fronte di quello dichiarato di € 386.666 e con separato ricorso (RGR 1652/11) avverso l'avviso di accertamento Omissis con cui viene accertato, per anno d'imposta 2003, 11 reddito di € 842.063 a fronte di quello dichiarato di € 612.563. I maggiori redditi accertati, sono determinati a seguito di utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

I ricorsi sono stati riuniti.

La ricorrente eccepiva, quale primo motivo, la carenza di potere dell'ufficio atteso che per effettuare l'accertamento e la rettifica della dichiarazione annuale, il decorso dei termini decadenziali di cui all'art. 43 D.P.R. 600/ 1973 ed art. 57 D.P.R. 633/72, era inesorabilmente spirato al momento della notifica degli avvisi impugnati, avvenuta in data 17/2/2011 e conseguentemente, per tali ragioni ed in via preliminare, chiedeva l'annullamento degli atti impugnati.

L'Agenzia delle Entrate, regolarmente costituita, in merito alla presunta decadenza dei termini di accertamento, riteneva le argomentazioni addotte da controparte prive di pregio a conferma di un intento meramente dilatorio (pag. 5 deduzioni) legittimando, nel contempo, il proprio operato in quanto "Si procede all'emissione del presente atto perché l'ufficio non è ancora decaduto dal potere di accertamento a seguito della denuncia di notizia di reato presentata il 14/12/2010 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, visto che ai sensi dell'art. 43,c.2 bis del DPR n. 600/73 e dell'art. 57 bis del DPR n. 633/72 i termini di accertamento sono raddoppiati" (pag. 6/17 delle motivazioni di entrambi gli avvisi impugnati).

Sottolineava, inoltre, che la propria interpretazione era stata confermata dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 247/2011 (pag. 7 e 8 deduzioni).

La ricorrente , con memoria e replica depositata il 4/1/2012, sviluppava il fatto del decorso dei termini decadenziali di cui all'art. 43 D.P.R. 600/73 e 57 D.P.R. 633/72, con esplicito riferimento alla stessa sentenza n. 247/2011 (punto n. 2 pag. 12).

Il Collegio, considerato che le parti nell'espone le loro ragioni fanno riferimento alla sentenza n. 247/2011, osserva che la stessa ha effettivamente confermato la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento in caso di reato per cui , essendo l'operato della Agenzia del tutto conforme al principio di diritto enunciato, deve essere respinta l'invocata carenza di potere dell'ufficio.

Il Collegio osserva, tuttavia che la stessa sentenza così prosegue a pag. 29 : " ... Il giudice tributario, infatti, dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo al riguardo una valutazione ora per allora (cosiddetta "prognosi postuma") circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento. E' opportuno precisare che: a) in presenza di una contestazione sollevata dal contribuente, l'onere di provare detti presupposti è a carico dell'amministrazione finanziaria, dovendo questa giustificare il più ampio potere accertativo attribuitole b) il correlativo tema di prova - e, quindi, l'oggetto della valutazione da effettuarsi da parte del giudice tributario - è circoscritto al riscontro

dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale e non riguarda l'accertamento del reato ....".

Questo Collegio, per compiere una valutazione ora per allora ("prognosi postuma") di cui alla citata sentenza, doveva necessariamente esaminare la copia della denuncia presentata alla Autorità Giudiziaria al fine di riscontrare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale ed accertare se l'Amministrazione Finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento.

La Commissione, considerato che i relativi fascicoli sono mancanti dell'atto prodromico all'instaurazione del procedimento penale presso la Procura della Repubblica in quanto l'Agenzia si è limitata al semplice richiamo degli estremi della "denuncia presentata il 14/12/2010 alla Procura della Repubblica" (pag. 6 avvisi e pag. 5 deduzioni) anziché allegarne copia, assorbiti gli altri motivi, dichiara nulli gli avvisi impugnati in quanto notificati oltre il termine decadenziale di cui all'art. 43 del D.P.R. 600/1973.

### **PQM**

ACCOGLIE I RICORSI RIUNITI E ANNULLA GLI AVVISI IMPUGNATI. CONDANNA L'AGENZIA ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE IN COMPLESSIVI € 2.000,00=.